



Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0027164-26/06/2013-ALRER

 Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa

 AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	43/2013
TITOLO	1.10.4
	1.10.9/130
LEGISLATURA	IX

Il giorno 24 giugno 2013 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI

Presidente

GIUSEPPE BETTINI

Vicepresidente

ARIANNA ALBERICI


Componente

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: Istruttoria conoscitiva in materia di comunicazione politica a pagamento sulle emittenti televisive locali: richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di documentazione istruttoria completa.



Viale A. Moro, 44 - 40127 Bologna - tel. 051 527 6308/6373 - fax 051 527 5059
corecom@regione.emilia-romagna.it
PEC:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/corecom



OGGETTO: Istruttoria conoscitiva in materia di comunicazione politica a pagamento sulle emittenti televisive locali: richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di documentazione istruttoria completa.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge regionale n. 1/2001, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)*, e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto *Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni* (G.U. n. 177 del 31 luglio 1997);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica* (G.U. n. 268 del 18 novembre 2003);

VISTO il Codice di Autoregolamentazione emanato con Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004;

VISTA la propria delibera n. 34/2012 del 29 ottobre 2012, recante *Istruttoria conoscitiva in materia di comunicazione politica a pagamento sulle emittenti televisive locali*, con la quale è stata approvata la relazione sugli esiti dell'istruttoria conoscitiva in materia di comunicazione politica a pagamento sulle emittenti televisive locali;


VISTA la propria delibera n. 39/2012 del 18 dicembre 2012, recante *Istruttoria conoscitiva in materia di comunicazione politica a pagamento sulle emittenti televisive locali: richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di integrazione istruttoria*, con la quale si è ritenuto di non dover formulare alcuna richiesta di integrazione istruttoria e nessuna proposta di procedimento sanzionatorio a carico delle emittenti oggetto dell'istruttoria conoscitiva effettuata in materia di comunicazione politica a pagamento (E'Tv-Rete7, Telereggio, 7 Gold, TRC-Telemodena, Telelibertà, Tele 1 e Teleromagna) e si è, dunque, proposta l'archiviazione dei procedimenti a carico delle emittenti sopra indicate.

Dato atto che:

1) la citata relazione - approvata con delibera n. 34/2012 del 29 ottobre 2012 - è stata trasmessa all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota prot. 46068 del 20/11/2012;

2) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 5 dicembre 2012 ha inviato richiesta di integrazione istruttoria (prot. Corecom n. 48352 del 06/12/2012);





3) con la delibera n. 39/2012 del 18 dicembre 2012 si è ritenuto di non dover formulare alcuna richiesta di integrazione istruttoria ed è stata proposta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'archiviazione dei procedimenti a carico delle emittenti sopra indicate;

4) l'Autorità stessa in data 6 giugno 2013 ha inviato richiesta di documentazione istruttoria completa (prot. Corecom n. 24294 del 06/06/2013).


Considerato che:

- questo Comitato insiste nelle conclusioni già espresse a codesta Autorità, per ribadire che, in assenza di un esplicito divieto di trasmissioni di comunicazione politica diverse dai Messaggi Autogestiti a Pagamento (MAP) - divieto che non sia frutto di un "indirizzo interpretativo", ma sia espresso da una norma di legge, stante, anche, il principio di tipicità e tassatività che regola le sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689/1981 - non è in condizioni di avviare alcuna contestazione, né tantomeno di formulare proposte di sanzione nei confronti delle emittenti che abbiano realizzato un'attività certamente atipica, ma, non per questo, da considerarsi vietata dalla legge;
- le trasmissioni oggetto dell'attività istruttoria conoscitiva in materia di comunicazione politica a pagamento sulle emittenti televisive locali che paiono, invece, "assimilabili ad un MAP" - come indicato nella relazione allegata alla delibera n. 34/2013 - non sono propriamente sovrapponibili ai MAP, viste le diverse caratteristiche degli stessi, ma si configurano appunto quali attività atipiche di comunicazione politica; come tali, esse non paiono in violazione del Codice di autoregolamentazione ex DM 8 aprile 2004, indirizzato a regolare le attività di comunicazione politica tipiche che si realizzano attraverso i MAP;
- per quanto concerne la richiesta riguardante l'acquisizione di copia del materiale ritenuto rilevante da codesta Autorità, relativamente all'attività istruttoria effettuata, questo Comitato si rende disponibile a fornirlo, su espressa indicazione dell'Autorità e con riferimento ai singoli casi di interesse;
- solo in alcuni casi si è, comunque, in condizione di presentare copia dei contratti per la cessione a pagamento di spazi di comunicazione politica, considerata, anche, la totale carenza di poteri autoritativi di questo Comitato, rispetto all'acquisizione di materiale diverso dalle registrazioni televisive.

Riconfermato che, per le ragioni sopra indicate, si ritiene di non dover formulare nessuna proposta di procedimento sanzionatorio a carico delle emittenti oggetto dell'istruttoria conoscitiva effettuata in materia di comunicazione politica a pagamento, vale a dire: E' Tv-Rete 7, Telereggio, 7 Gold, TRC-Telemodena, Telelibertà, Tele1 e Teleromagna.

Considerato quanto sopra, questo Comitato, propone l'archiviazione dei procedimenti a carico delle emittenti sopra indicate e si rende disponibile a fornire copia del materiale ritenuto rilevante da codesta Autorità, su espressa indicazione della stessa e con riferimento ai singoli casi di interesse.





Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16 luglio 2008.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Servizio Corecom dott.ssa Primarosa Fini.

A voti unanimi

DELIBERA QUANTO SEGUE

- 1) di confermare la proposta di archiviazione - già decisa con delibera n. 39/2012 del 18 dicembre 2012 - dei procedimenti a carico delle emittenti sopra indicate;
- 2) di rendersi disponibile a fornire copia del materiale ritenuto rilevante da codesta Autorità, su espressa indicazione della stessa e con riferimento ai singoli casi di interesse;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media - Ufficio Comunicazione politica e Conflitti di interesse.

Bologna, 24 giugno 2013

Il Segretario

Primarosa Fini

Il Presidente

Gianluca Gardini